

Comune di Piode (Vercelli)

**Approvazione definitiva Variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.**

DCC N°13 DEL 2.5.2019, estratto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Piode è dotato di uno Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente approvato con D.G.R. n°. 65-11846 del 23.12.1991 (rettificata in data 24.02.1992 con D.G.R. n.178-13071);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 04.12.2008, pubblicata sul B.U.R. n. 53 del 31.12.2008, è stata approvata la “Variante Strutturale 2007” di adeguamento al Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I);
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 4.12.2008 è stato approvato il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52 del 20/10/2000;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2018 è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale, ai sensi della DCR n. 247-45856/2017 e della LR 19/1999.

CONSIDERATO che l’Amministrazione intende procedere mediante Variante Parziale al PRGC vigente, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. e, nel rispetto della D.G.R. 29.02.2016, n. 25-2977 “*Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)*”, intende procedere con il provvedimento integrato per l’approvazione della Variante parziale al PRG: *fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione “in maniera contestuale” (j.1).*

L’Amministrazione Comunale con la presente variante parziale propone di:

1. aggiornare la cartografia di base con lo stato di fatto del tratto viabilistico esistente (via Località Monticello);
2. ridefinire quindi il limite delle aree residenziali esistenti in Località Monticello;
3. aggiornare il limite del parcheggio pubblico esistente senza modificarne la superficie totale;
4. rilocalizzare, a parità di superficie, l’area destinata a servizio pubblico prevista a sud della Località Monticello in corrispondenza del nucleo della frazione Dughera per una migliore fruizione;
5. definire la destinazione d’uso delle aree di risulta, generata dallo spostamento della viabilità, in base allo stato di fatto (verde privato);
6. stralciare il perimetro del SUE (2-N2), assoggettando l’area residenziale in previsione a Permesso di Costruire (5-C2);
7. prevedere la riduzione della quota di aree per servizi generate dalla previsione di SUE (2-N2 – 25 mq/ab pari a 250 mq), nel rispetto dei parametri dell’art. 17 c. 5 della LR 56/77 e s.m.i.

DATO ATTO che per la redazione della variante di cui trattasi sono stati incaricati i Pianificatori Territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, costituenti il RTP denominato “GT.Plan” con sede in Cameri (NO) 28062 via Colombo 40.

ATTESO che, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante proposta presenta le seguenti condizioni:

- a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente;

b) non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non interviene a ridurre la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;

*la Variante interessa variazioni delle aree per "servizi e attrezzature a livello comunale" con un saldo limitatamente negativo (-250 mq) , come riportato di seguito, comunque verificando i parametri regionali:*

*VARIANTE 2007 - Abitanti CIRT 2.391 – variazione massima +/- 0,5 mq/ab = 1.195 mq*

*VARIAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 1 = - 250 mq < 1.195 mq*

*Di conseguenza, in sede di progetto definitivo, si aggiorna la scheda quantitativa dei dati urbani con i seguenti dati:*

*PRG vigente – Aree a servizio pari a 95.512,5 mq (39,95 mq/ab)*

*Variante Parziale – Aree a servizio pari a 95.262,5 mq (39,84 mq/ab)*

d) non interviene ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;

*la Variante non individua nuove aree residenziali di nuovo impianto, pertanto non si modifica il dato della Capacità insediativa teorica di PRG approvato con la Variante strutturale 2007, pari a 2391 ab. Teorici*

f) non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 6% delle aree totali vigenti e previste;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale, in seguito alla Variante Strutturale 2007, non ha approvato Varianti Parziali al PRG vigente.

ATTESO che, ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. 56/77 e s.m.i., l'ambito interessato dalla variante parziale risulta:

- compatibile o complementare con le destinazioni d'uso esistenti;
- interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati;
- dotato di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali.

CONSIDERATO CHE per la Variante Parziale di cui trattasi:

1. è possibile ravvisare nei contenuti della variante finalità e caratteri che attengono la sfera pubblica e l'interesse collettivo ;
2. rientra nella facoltà dell'Amministrazione Comunale di predisporre, in accordo con il "principio di sussidiarietà" , interventi di "correzione" al Piano Regolatore Generale Comunale senza , però, mutarne gli indirizzi e i contenuti programmatici e pianificatori;
3. non si modifica in alcun modo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra-comunale o comunale ;
4. non si genera incremento di consumo di suolo come definito dall'art. 31 del PTR;
5. non viene incrementata la capacità insediativa residenziale del PRG;
6. non vengono mutate le classi di l'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico;
7. le variazioni sono compatibili con i vincoli e le invarianti gravanti sul territorio comunale;
8. non viene mutata la classificazione del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

9. le variazioni sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriali e paesaggistica sovraordinati (PTR, PPR, PTCP);

VISTO quanto elencato sopra e visto il contenuto dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., atteso pertanto che la presente Variante è da considerarsi qualificabile come "Variante Parziale".

VISTO CHE il comma 11 dell'art. 17 della LR 56/1977 e le linee guida della Regione Piemonte di cui alla DGR 9/6/2008 n. 12-8931 stabiliscono che l'autorità competente per svolgere la VAS sia il Comune tramite il proprio Organo Tecnico e che le predette linee guida prescrivono allo stesso di acquisire i contributi dei vari uffici provinciali e regionali interessati alla VAS ed in piena autonomia e responsabilità di determinare il provvedimento che escluda o meno la Variante Parziale dalla fase di verifica vera e propria;

RICHIAMATA la D.G.R. n.25-2977 del 29/02/2016 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n.56 (Tutela ed uso del suolo), la quale prevede lo svolgimento della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. in modo integrato e contemporaneo alla fase di pubblicazione e approvazione ai fini urbanistici.

CONSIDERATO CHE Il Comune di Piode con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 06.03.2015 ha adottato gli atti relativi alla Variante n. 1/2019 al PRG vigente in conformità all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 s.m.i., procedendo con il provvedimento integrato per l'approvazione della Variante parziale al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale" (j.1).

A seguito dell'adozione sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi (dal 22.2.2019 al 22.3.2019) gli atti sul sito informatico del Comune ai sensi di legge, ed al fine di permettere a cittadini ed operatori di formulare le proprie osservazioni, nell'interesse pubblico.

DATO ATTO che entro i termini di pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti privati.

CONSIDERATO CHE nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica sono stati trasmessi, con nota n. 226 del 22.02.2019, i documenti adottati agli Enti con competenza in materia ambientale per i pareri e contributi di competenza, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del d.lgs. 152/2006.

PRESO ATTO CHE a fronte di quanto trasmesso dagli Uffici Comunali, sono pervenuti i seguenti contributi:

- Arpa – Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, in data 08.03.2019 – prot. 21175/19 .
- Provincia di Vercelli – Area Ambiente/Territorio – Servizio VIA- VAS – Attività Estrattive, in data 25.03.2019 – prot. 0008283 .

Nei termini di legge non sono pervenuti i contributi da parte di:

- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Province di Biella, Novara, Verbanò – Cusio – Ossola e Vercelli;
- ASL – Azienda Sanitaria Locale di Vercelli.

VISTO CHE a fronte dei contributi pervenuti, è stato predisposto il Provvedimento di Esclusione alla verifica di assoggettabilità alla VAS da parte dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS, rappresentato nelle figure professionali di arch. Lodovico Boschetti (Presidente), dott. Marco Carnisio e arch. Fabrizio Scoccini (componenti), riunitosi in data 18.04.2019 presso la sede del Comune di Alagna Valsesia.

PRESO ATTO CHE, in data 19.04.2019 (prot. 00019553) è pervenuto il parere dell'Organo Tecnico Comunale per la VAS, che sulla base delle osservazioni di carattere ambientale determina che la variante Parziale n. 1 al PRG vigente non debba essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica, comportando comunque l'integrazione nel progetto definitivo ed esecutivo dell'insediamento di accorgimenti che riducano gli impatti degli interventi programmati

sull'ambiente, secondo quanto evidenziato nei contributi di Arpa e Provincia di Vercelli – Area Ambiente/Territorio e nel Verbale della Riunione dell'Organo Tecnico in data 18.04.2019.

**L'OTC ritiene di escludere dal processo di VAS – Valutazione Ambientale Strategica la Variante Parziale n. 1 al PRG vigente del Comune di Piode in quanto:**

- riguarda ambiti di territorio già edificato e non produce significativi effetti sul conteso paesaggistico in esame;
- non determina interferenze di rilievo con aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, regionale e locale e non evidenzia l'insorgere di pregiudizi diretti e indiretti su aree con particolari caratteristiche naturali o sul patrimonio culturale locale;
- i modesti e i locali impatti sull'ambiente, intrinseci alla realizzazione del progetto e non derivati dall'instaurarsi di importanti criticità specifiche nei principali comparti ambientali, possono essere mitigati con misure e norme indirizzate alla loro riduzione;
- non sussistono criticità ambientali di rilievo tale da renderla necessaria.

CONSIDERATO CHE nell'ambito della procedura urbanistica sono stati trasmessi, con nota n. 226 del 22.02.2019, i documenti adottati alla Provincia di Vercelli – Area Lavori Pubblici/Edilizia scolastica e non scolastica/Territorio.

In data 11.03.2019 (prot. 0006943), la Provincia di Vercelli ha trasmesso al Comune di Piode una richiesta di documentazione integrativa per l'avvio dell'iter procedurale della Variante Parziale n. 1 al PRG vigente; a tal fine il Comune di Piode, in data 22.03.2019 (prot. 331), ha trasmesso i seguenti elaborati:

- tav. 4 “Sviluppo del PRG – Dughera – Piana” – scala 1:2000 – PRG vigente (con progetto definitivo),
- tav. 4 “Sviluppo del PRG – Dughera – Piana” – scala 1:2000 – PRG variante (con progetto definitivo),
- tav. 8 "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica",
- Elab. 1 "Relazione geologica";
- Elab. 9 "Aree di nuovo impianto e completamento: relazione geologica e allegati cartografici (che comprende la scheda geologica dell'ambito territoriale di Dughera, la tav.1\_Dughera - Carta Geologica e Tav.1\_Dughera-Carta di Sintesi con le relative legende).

PRESO ATTO CHE Con Determinazione Dirigenziale n. 288 del 19.04.2019 della Provincia di Vercelli – Area Segreteria Affari Generali – Personale e Organizzazione – Socio Economico – Ambiente – Territorio – Servizio Atti Amministrativi è stato rilasciato il parere di compatibilità della Variante Parziale al PRGC del Comune di Piode senza prescrizioni.

VISTO il Progetto definitivo relativo alla Variante Parziale presentato dai professionisti incaricati, costituito dalla seguente documentazione:

Documenti di carattere urbanistico

- Relazione illustrativa, comprensiva degli stralci di PRG, dei dati urbani e delle NTA (vigente e variante)
- Tavola 4 “Sviluppo del PRG – Dughera – Piana” – scala 1.2000 - PRG vigente
- Tavola 4 “Sviluppo del PRG – Dughera – Piana” – scala 1.2000 - PRG variante
- Controdeduzioni alle osservazioni di carattere urbanistico ed ambientale

Documenti di carattere ambientale

- Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS

DATO ATTO CHE in data 3/10/2017 con DCR n. 233-35836 è stato approvato il Piano Paesaggistico Regionale, pubblicato sul BURP n. 42, supplemento 1 del 19/10/2017 e che ai sensi dell'art. 143, comma 9, del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e, come specificato nell'art. 2, comma 4 delle norme di attuazione del piano paesaggistico regionale, a far data dall'approvazione del piano medesimo le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici e che, per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 della L.R 56/77 e s.m.i., tali disposizioni sono contenute all'interno del piano paesaggistico regionale, in

particolare nelle norme di attuazione agli articoli 3 comma 9, 13 commi 11, 12 e 13, 14 comma 11, 15 commi 9 e 10, 16 commi 11, 12 e 13, 18 commi 7 e 8, 23 commi 8 e 9, 26 comma 4, 33 commi 5, 6, 13 e 19, 39 comma 9 e 46, commi 6, 7, 8 e 9, nonché nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte”, all’interno della sezione “prescrizioni specifiche” presente nelle schede relative a ciascun bene.

Rilevata la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. b) del D. LGS 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Richiamato il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Richiamata la Legge Regionale 5.12.1977, n. 56, come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013.

Richiamata la L.R.52/2000 e s.m.i.

Richiamata la direttiva 42/2001/CE

Richiamato il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiamata la D.G.R. 12-8931 del 09/06/2008

Dato atto che con deliberazione G.C. n. 12.. del 10.05.2018. è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione 2018-2020;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 c. 1, e 147 bis del T.U. n. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** il Provvedimento di Esclusione alla verifica di assoggettabilità alla VAS da parte dell’Organo Tecnico Comunale per la VAS, rappresentato nelle figure professionali di arch. Lodovico Boschetti (Presidente), dott. Marco Carnisio e arch. Fabrizio Scoccini (componenti), riunitosi in data 18.04.2019 presso la sede del Comune di Alagna Valsesia.
2. **DI DICHIARARE**, in recepimento al Provvedimento di Esclusione alla VAS, di cui al punto n. 1, la Variante Parziale n. 1 al PRG compatibile dal punto di vista ambientale.
3. **DI APPROVARE** il Progetto Definitivo di Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dai Pianificatori Territoriali Roberta Gasparini e Federico Tenconi, costituenti il RTP denominato “GT.Plan” con sede in Cameri (NO) 28062 via Colombo 40 composta dai seguenti elaborati tecnici, integrati con le prescrizioni ed indicazioni risultanti dal “Provvedimento di Esclusione” dell’OTC VAS (di cui al punto 1) in recepimento del contributo di Arpa Piemonte e della Provincia di Vercelli, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente:

#### Documenti di carattere urbanistico

- Relazione illustrativa, comprensiva degli stralci di PRG, dei dati urbani e delle NTA (vigente e variante)
- Tavola 4 “Sviluppo del PRG – Dughera – Piana” – scala 1.2000 - PRG vigente
- Tavola 4 “Sviluppo del PRG – Dughera – Piana” – scala 1.2000 - PRG variante
- Controdeduzioni alle osservazioni di carattere urbanistico ed ambientale

#### Documenti di carattere ambientale

- Documento tecnico di Verifica di Assoggettabilità alla VAS

4. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i., la variante proposta presenta le seguenti condizioni:
- a) non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
  - b) non interviene a modificare in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
  - c) non interviene a ridurre la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;  
*la Variante interessa variazioni delle aree per "servizi e attrezzature a livello comunale" con un saldo limitatamente negativo (-250 mq) , come riportato di seguito, comunque verificando i parametri regionali:*  
*VARIANTE 2007 - Abitanti CIRT 2.391 – variazione massima +/- 0,5 mq/ab = 1.195 mq*  
*VARIAZIONE VARIANTE PARZIALE N. 1 = - 250 mq < 1.195 mq*  
*Di conseguenza, in sede di progetto definitivo, si aggiorna la scheda quantitativa dei dati urbani con i seguenti dati:*  
*PRG vigente – Aree a servizio pari a 95.512,5 mq (39,95 mq/ab)*  
*Variante Parziale – Aree a servizio pari a 95.262,5 mq (39,84 mq/ab)*
  - d) non interviene ad aumentare la quantità globale di aree a servizi di cui all'art. 21 e 22 della L.R. 56/77 e s.m.i. oltre il limite di 0,5 mq/abitante;
  - e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRGC vigente;  
*la Variante non individua nuove aree residenziali di nuovo impianto, pertanto non si modifica il dato della Capacità insediativa teorica di PRG approvato con la Variante strutturale 2007, pari a 2391 ab. Teorici*
  - f) non incrementa le superfici territoriali né gli indici di edificabilità previsti dal PRGC vigente relativi ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive in misura superiore al 6% delle aree totali vigenti e previste;
  - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione delle idoneità geologiche all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
  - h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 né le afferenti normative di tutela e salvaguardia;
5. DI DARE ATTO che, con la verifica di assoggettabilità della variante alla VAS, verrà ottemperato anche al dispositivo dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i..
6. DI DARE ATTO CHE la variante approvata con il presente provvedimento è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni.
7. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Variante sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito del Comune.
8. DI TRASMETTERE alla Regione Piemonte ed alla Provincia di Vercelli, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano Regolatore Generale, delibera di approvazione ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. per il monitoraggio e per l'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.
9. DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio per gli atti conseguenti alla presente Deliberazione.

**PARERE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto esprime il parere favorevole;

IL RESPONSABILE DEL s.  
F.to Davide Ferraris

A questo punto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la su - estesa proposta di deliberazione ed il conseguente parere favorevole rilasciato dai competenti responsabili del servizio;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente,

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione così come dianzi formulata.

\*\*\*

Con successiva votazione con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, la presente deliberazione è resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine della celerità dell'azione amministrativa.

---